

Il concessionario Hobby Caravan provvedeva un tempestivo riscontro e pur escludendo la sussistenza di un difetto di conformità si dichiarava nuovamente disponibile a intervenire, offrendo peraltro come nelle precedenti occasioni un'autocaravan sostitutiva di cui il cliente poteva fruire a titolo gratuito nel tempo necessario alle riparazioni del caso.

All'esito degli ulteriori controlli e rilevata nuovamente l'irrimediabilità del vizio, la Hobby Caravan Srl accoglieva la richiesta di sostituire il veicolo con altro nuovo scelto dall'associato presso lo stesso concessionario, con obbligo di corrispondere al venditore la differenza tra il prezzo pagato per il veicolo sostituito e il valore del nuovo.

Il caso di specie dà prova della professionalità di taluni concessionari ispirati da illuminata lungimiranza: un buon affare non si esaurisce di certo alla sottoscrizione di un contratto, ma si distingue nella fase dell'assistenza assicurata nel periodo di garanzia legale e/o convenzionale.

Non può trascurarsi il fatto che l'acquisto di un'autocaravan costituisca un investimento di

notevole consistenza né può essere ignorata la destinazione d'uso di un simile bene generalmente acquistato dagli amanti del turismo itinerante, delle vacanze in libertà vissute senza rinunciare alla funzionalità di una vera e propria casa.

Simili aspetti qualificano l'interesse dell'acquirente di cui il buon venditore deve avere gran cura nell'ottica di una policy commerciale tesa a fidelizzare il cliente, salvaguardare e promuovere il buon nome della propria attività.

Focus tecnico giuridico

Oltremodo rilevante è il profilo tecnico giuridico tenuto conto del fatto che l'ostinazione di taluni concessionari, erroneamente convinti dell'infondatezza delle richieste avanzate dai propri acquirenti insoddisfatti di un bene difettoso, si traduce di frequente in gravosi contenziosi.

È importante a tal riguardo avere coscienza della propria posizione di diritto e obbligo al fine di poter consapevolmente valutare la convenienza di una certa condotta negoziale.

In particolare e con riguardo alla materia del post vendita è utile aver padronanza di alcune nozioni e tra queste quella di conformità al contratto (art. 129 codice del consumo) e di diritti del consumatore (art. 130 codice del consumo).

Compravendita autocaravan

Elaborato un modello bilanciato di contratto di compravendita mirato al settore delle autocaravan con lo scopo di evitare onerosi contenziosi tra venditore e compratore e aggrevi per l'attività dell'autorità giudiziaria

Compravendita autocaravan

Dalla realtà di innumerevoli esperienze personali portate a conoscenza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ANCC) nasce la proposta di un modello contrattuale applicabile alla compravendita di autocaravan nell'intenzione di offrire uno strumento utile ad evitare una serie di inconvenienti nella vendita e nel post vendita, difficilmente prevedibili da parte dei non addetti ai lavori.

La logica sottesa al progetto è stata quella di prevedere clausole attraverso le quali assicurare trasparenza a diritti ed obblighi di entrambe le parti, nella prospettiva di un contratto in grado di bilanciare i diversi interessi in gioco, quello del venditore e quello del compratore:

- venditore, parte forte perché professionista della vendita che ben conosce il proprio settore di attività e la relativa normativa.
- compratore, parte debole del vincolo specie nel caso in cui alle prese con un acquisto importante, come quello di un'autocaravan nuovo del valore compreso tra 35.000 e 120.000 euro, pur non essendo un addetto al settore giuridico, evita di stipulare una polizza assicurativa di tutela legale del costo di qualche decina di euro e rinvia al sostegno informativo dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per risparmiare 35 euro che è il versamento per la quota associativa annua.

Il modello è concepito in applicazione delle norme in materia di contratti in generale e di compravendita contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 206/2005, meglio noto come codice del consumo.

La previsione di alcune clausole in particolare risponde all'esigenza di appesantire uno strumento contrattuale da utilizzare nella vendita di un bene con peculiarità esclusiva dell'autocaravan.

Da tale consapevolezza l'inserimento ad esempio della clausola 3.1 rubricata Oggetto, clausola che impegna il venditore a certificare il peso com-

Compravendita al buio

Immatricolazione e registrazione
Essere informati per evitare che le pratiche burocratiche pregiudichino le vostre attese partenze

Questo articolo trae spunto dalla segnalazione del Sig. *omissis per privacy*, neo camperista alle prese con l'acquisto di un'autocaravan usata modello VOLKSWAGEN CALIFORNIA del 1992, presso il rivenditore *omissis per privacy*.

L'esperienza del neo camperista è l'ennesima negativa esperienza di post vendita contrassegnata, oltre che dal rilievo di innumerevoli vizi e difetti di conformità e dalla controversa assolutezza del relativo e legittimo diritto di garanzia, anche dall'equivocità della documentazione rilasciata dal venditore all'atto di consegna del veicolo, documentazione dalle risultanze incredibilmente discordanti.

Ripercorrendo sia pur brevemente la vicenda: il neo camperista veniva invitato dal rivenditore a sottoscrivere una proposta di acquisto in bianco, in seguito compilata con l'inserimento di alta data, successiva a quella della sottoscrizione nonché delle diverse voci del prezzo pagato e pari a 13.500,00 euro.

Richiesta la fattura il neo camperista si vedeva recapitata presso il proprio domicilio un documento dal quale risultava saldato il prezzo di 14.000,00 euro: 500 euro in più rispetto alla somma effettivamente pagata e attestata dalla proposta di acquisto da lui sottoscritta.

Prestati i chiarimenti del caso, il rivenditore con sufficienza rispondeva: *Buongiorno, la fattura che noi le abbiamo inviato riporta la cifra indicata nell'atto di vendita, da noi firmato a suo favore, perché, per errore l'agenzia di pratiche automobilistiche che ha fatto la pratica di passaggio di proprietà ha sbagliato la cifra. Comunque a lei non cambia niente, anzi è meglio. Proverò a vedere in ogni caso se è possibile stornarla.*

Atto di vendita? Sottoscritto unicamente dal venditore? Errore dell'agenzia di pratiche automobilistiche? E, soprattutto, a lei non cambia niente? E non è tutto.

Presumo che il rivenditore aveva assunto a proprio carico oneri e spese del passaggio di proprietà, al ritiro dell'autocaravan il neo camperista si vedeva consegnare una fotocopia

della carta di circolazione e un documento di validità provvisoria di 30 giorni.

Preoccupato della scadenza di provvisorietà, dopo aver sollecitato per ottenere il rilascio della carta regolarizzata, il neo camperista sottopose personale caso all'attenzione del Nazionale Coordinamento Camperisti i consulti giuridici del Nazionale Coordinamento Camperisti la documentazione inviata dall'agenzia a disconferma di alcune risultanze disponibili del venditore a rendé accorta che il documento provvisoria era che la ricevuta rilasciata dall'auto alla quale il venditore si era adempimenti relativi al passaggio di proprietà.

Trascorso il termine di 30 giorni di tale provvisoria documentazione stessa agenzia avrebbe consegnato la carta di circolazione e la proprietà anch'esso regolarizzata l'avvenuto passaggio di proprietà.

Le pratiche amministrative relative collazione e alla regolarizzazione di al Pubblico Registro Automobilistico solitamente sbrigate dal venditore dell'uso è più frequente pratica siano poste a carico del compratore.

A tal fine il venditore incarica, studio di consulenza automobilistica pratica auto con sportello telematico rivolge ad un ufficio AGI, al fine di operazioni necessarie per la carta strada, il cui costo viene calcolato a

prelievo di vendita del mezzo, e chiavi in mano.

In ogni caso è bene essere le procedure burocratiche necessarie in strada di un'autocaravan, un qualsiasi altro autoveicolo e anche e soprattutto in conside-

Acquisto di un'autocaravan nuova o usata

Guida sintetica alla compravendita a cura della Dr. Assunta Brunetti e del Dr. Marcello Viganò Consulenti giuridici Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

Di seguito si propone un quadro sintetico che introduce ad un dettagliato dossier nelle pagine successive della rivista e di cui si raccomanda di leggere la lettura.

Un'utile guida all'importante acquisto di un'autocaravan - bene dal valore rilevante che va dai 35.000 agli oltre 120.000 euro - definita nell'intento di scoraggiare acquisti affrettati, portati a termine con una inconsapevole sottoscrizione di documenti che comprimono i diritti del compratore e le aspettative di godimento dell'autocaravan provocando inevitabili onerosi contenziosi.

Buona lettura e, soprattutto, buon acquisto.

COMPRAVENDITA DI UN'AUTOCARAVAN NUOVA

1. Nell'ipotesi abbiate già visto un modello interessante su depliant, cataloghi, altro materiale pubblicitario/informativo, accertarsi che nelle dotazioni base e negli allestimenti sia concretamente possibile ricevere in consegna proprio il modello visionato su depliant, cataloghi e altro.
2. Recarsi dal rivenditore con il materiale informativo alla mano e già visionato.
3. Chiedere al rivenditore la sottoscrizione del contratto come da modello che troverete nelle pagine seguenti.
4. Evitare di sottoscrivere documenti, i cui effetti non siete in grado di valutare (es. proposta unilaterale di acquisto).
5. I consulti dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sono disponibili a prendere in visione la documentazione che riguarderebbe il vostro acquisto, dando riscontro alle vostre segnalazioni. Un acquisto di tale importanza va ben ponderato: il venditore avrà fretta di concludere l'affare e propendendo sconti irrinunciabili potrebbe strappare consensi non consapevoli in ordine a clausole ben poco convenienti per lo sprovvisto compratore. In particolare, diffidate da clausole che:

- escludono o limitano la responsabilità del venditore per danni risultanti da un fatto o da un'omissione del venditore stesso (esempio: il venditore e la fabbrica sono esentati da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alle persone o alle cose che possa comunque verificarsi per o durante l'uso della merce fornita, e per causa o in dipendenza della medesima; ciò anche durante il collaudo e pure se l'incidente è derivante da difetto di costruzione o di materiali);
- limitano o escludono diritti o azioni del compratore nei confronti del venditore nel caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto (esempio: eventuali ritardi del venditore nella consegna del veicolo o negli interventi post vendita in garanzia non danno diritto al compratore di chiedere risoluzione del contratto, riduzione del prezzo, risarcimento danni);
- impongono al compratore il versamento di una somma a titolo di caparra penzionale piuttosto che a titolo di acconto o caparra confirmatoria;
- impongono al compratore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'imputo mantenimento eccessivo;
- consentono al venditore di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche dell'autocaravan o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- consentono di stabilire il prezzo dell'autocaravan al momento della consegna o comunque in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto;
- limitano la durata della garanzia legale (24 mesi) o ne limitano l'oggetto soltanto ad alcune componenti dell'allestimento dell'autocaravan.